

Schema tipo convenzione tra Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 nonché dell'Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

L'anno 2013 il giorno.....del mese di.....presso la sede della Regione Abruzzo - Direzione Politiche della Salute sita in Pescara, la Regione Abruzzo - Codice Fiscale e Partita IVA n. 80003170661 - , nella persona del Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, dott.ssa Stefania Melena nata a Chieti (CH) il 17 gennaio 1961 domiciliata per la carica in Pescara, Via Conte di Ruvo, 74 e

- l'Associazione di donatori volontari di sangue AVIS Regionale Abruzzo nella persona del suo Vicepresidente Vicario pro-tempore sig. Guerrino Fosca nato ad Avezzano (AQ) il 15.8.1967
- l'Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS PESCARA, nella persona del suo Presidente pro-tempore sig. Anna Di Carlo nata a Pescara (PE) il 14.12.1952;
- l'Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS TERAMO, nella persona del suo Presidente provinciale pro-tempore ing. Pasquale Di Patre nato a Teramo (TE) il 15.08.1948;
- l'Associazione di donatori volontari di sangue VAS L'Aquila, nella persona del suo Presidente pro-tempore, dott. Flaviano Zaini nato a Cellino Attanasio (TE) l'11.03.1940;
- l'Associazione di donatori volontari di sangue A.Do.S. Lanciano, nella persona del suo Presidente pro-tempore tempore ing Domenico De Luca nato ad Ateresa (CH) il 07.09.1971;
- l'Associazione di donatori volontari di sangue CUORE aff.fo FIDAS Giulianova, nella persona del suo Presidente pro-tempore Emidio D'Antonio nato a Giulianova (TE) il 28.03.1936;
- l'Associazione di donatori volontari di sangue FRATRES DI Magliano dei Marsi (AQ), nella persona del suo Presidente pro-tempore dott.ssa Bernardetta Morgante, nata ad Avezzano (AQ) il 10.10.1976

Visto il Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità' della Regione Abruzzo n...../2013 del.....avente ad oggetto "Approvazione schema tipo convenzione tra Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 nonché dell'Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".


Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Termini generali)

1. Con la presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005 n. 219 nonché dell'Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante "I principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni, le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" e dalle normative regionali vigenti in materia, vengono definiti i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni regionali di donatori di sangue.

a) Viene altresì garantita alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue la partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali attraverso organismi collegiali, in analogia a quanto previsto a livello nazionale dalla normativa vigente.



b) Vengono individuate le tariffe di rimborso delle attività associative, uniformi su tutto il territorio regionale.
c) Viene garantita la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue ai fini della definizione, aggiornamento e monitoraggio sullo stato di attuazione della presente convenzione.
2. Possono accedere alla presente convenzione esclusivamente le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità previste dalla legge 219/05 e dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, e regolarmente iscritte al Registro regionale del volontariato di cui alla legge 266/91.
3. La verifica dei requisiti previsti dal precedente comma 2 viene svolta dal competente Servizio della Direzione Politiche della Salute.
4. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, le Aziende Sanitarie regionali sono tenute a stipulare appositi accordi formali con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue operanti nel proprio territorio, in attuazione delle indicazioni contenute nella stessa.
5. Il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute è responsabile della attuazione della presente convenzione e svolge funzioni di controllo sulla stipula delle convenzioni di cui al precedente comma 4 tra le Aziende Sanitarie regionali e le singole Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue.


Art. 2

(Oggetto della Convenzione)


1. Nella presente convenzione sono recepiti i principi fissati nell'Accordo Stato/Regioni di cui al comma 1 dell'art. 1:
a) garanzia della partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali;
b) individuazione delle tariffe di rimborso delle attività associative, uniformi su tutto il territorio regionale.
c) promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
d) promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
e) promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
f) sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Sistema trasfusionale;
g) sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
h) promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario.
i) promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue;
j) inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;
k) incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori volontari di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
l) definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della convenzione;
m) definizione di durata, validità, modalità ed organismi di controllo sull'applicazione della convenzione stessa.

Art. 3


(Partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue alla programmazione regionale e locale)




<p>1. La Regione Abruzzo garantisce la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali.</p> <p>2. A livello regionale tali funzioni sono espletate dalla Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale, di cui all'articolo 83 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64. Nelle aziende sanitarie tali funzioni sono garantite attraverso l'istituzione del Comitato di Partecipazione locale, organismo collegiale paritetico presieduto dal Direttore Generale o da un suo delegato, all'interno del quale sono adeguatamente rappresentate le componenti associative.</p> <p>3. Gli organismi collegiali di cui al precedente comma 2 svolgono, a livello sia regionale che locale, i seguenti compiti:</p> <p>a) proporre accordi tra le parti in merito all'organizzazione ed al finanziamento delle attività di cui al precedente articolo 2;</p> <p>b) esprimere pareri consultivi e/o proposte riguardanti la programmazione, l'organizzazione generale ed il relativo finanziamento del sistema sangue regionale e locale;</p> <p>c) monitorare l'attuazione della programmazione delle attività trasfusionali.</p> <p>4. I Comitati di Partecipazione delle Aziende Sanitarie, definiscono i criteri di rappresentanza delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue nell'ambito dei Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale.</p>	
Art. 4	
(Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti)	
<p>1. In base alla presente convenzione, la Regione Abruzzo e le Associazioni e le Federazioni di donatori volontari di sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti. Tali attività sono attuate attraverso:</p> <p>a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;</p> <p>b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione;</p> <p>c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;</p> <p>d) il supporto alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue per svolgere iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;</p> <p>e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;</p> <p>f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori volontari di sangue ed alla popolazione in generale.</p> <p>2. La Regione Abruzzo valuterà l'attuazione di eventuali iniziative particolari e/o progetti obiettivo - in accordo con Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue - per la promozione e la propaganda del dono del sangue, da realizzare anche con il concorso delle Aziende Sanitarie, assicurandone il relativo finanziamento.</p>	
Art. 5	
(Organizzazione della chiamata e della raccolta di sangue e dei suoi componenti gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue)	
<p>1. In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue.</p> <p>2. Sulla base di quanto previsto dalla L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 e dal vigente Piano Sangue e Plasma Regionale, la Regione Abruzzo concorda con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:</p>	



<p>a) Lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano di gestire il servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze di gestione del servizio di chiamata delle Associazioni e Federazioni e della disponibilità alla donazione dei donatori associati;</p> <p>b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informaticizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;</p>	<p>c) adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bi-direzionale di una banca dati condivisa tra le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e le strutture trasfusionali di riferimento.</p>	<p>3. Le Aziende Sanitarie, nell'ambito degli accordi definiti in sede locale, garantiscono alle Organizzazioni di donatori volontari di sangue l'utilizzo gratuito di adeguati locali per la gestione del Servizio di chiamata, comprese le relative utenze.</p>	<p>4. Le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, possono organizzare e gestire, singolarmente o in forma aggregata, unità di raccolta fisse e mobili del sangue e degli emocomponenti, sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento, previo accreditamento regionale ed in conformità alle modalità indicate dalla programmazione sanitaria regionale.</p>	<p>5. La Regione, secondo espressamente previsto dall'art. 84 della L.R. 64/2012 attraverso la definizione del programma annuale per l'autosufficienza, provvede a fissare:</p> <p>a) i criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività;</p> <p>b) le modalità di integrazioni tecniche e funzionali con i servizi trasfusionali territorialmente competenti ed i relativi standard operativi.</p>	<p>6. La raccolta associativa è organizzata sulla base di accordi definiti con le Aziende sanitarie di riferimento nell'ambito delle convenzioni attuative locali e viene effettuata utilizzando idonei locali e utenze messi a disposizione dalle Aziende sanitarie stesse.</p>	<p>7. Le Aziende Sanitarie carenti, in caso di comprovata necessità ed ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza, possono organizzare – sentite le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue operanti sul territorio regionale - la raccolta del sangue e degli emocomponenti in forma collaborativa fra il Servizio Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, così come previsto dall'art. 9, comma 4 del succitato Accordo Stato/Regioni n. 115/CSR e più esplicitamente richiamato nella parte introduttiva dell'allegato A dell'Accordo Stato/Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, recante <i>"Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue"</i>.</p>	<p>8. La raccolta in forma collaborativa è disciplinata nell'ambito delle convenzioni attuative locali, previa definizione annuale da parte della Regione – nell'ambito del programma annuale per l'autosufficienza di cui al precedente comma 5 - del tetto massimo aziendale consentito; detto valore non potrà superare il 5% della raccolta in forma collaborativa effettuata nell'anno precedente. La raccolta di cui al presente comma può essere organizzata sia presso idonee strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese quelle trasfusionali, mediante l'utilizzo di personale associativo, sia presso unità di raccolta associative mediante l'utilizzo di personale delle aziende sanitarie, fermo restando che la titolarità all'esercizio della funzione resta in capo al soggetto in possesso dell'autorizzazione regionale per la gestione della struttura presso la quale la raccolta viene effettuata.</p>	<p>9. Ai fini dell'organizzazione della raccolta, le convenzioni attuative locali, sentito il Comitato di partecipazione locale, stabiliscono in particolare:</p> <p>a) la tipologia di raccolta e le modalità organizzative che si intendono utilizzare, nonché la provenienza del personale utilizzato, ovvero se è di estrazione associativa o viene messo a disposizione dalle ASL;</p> <p>b) le modalità del trasporto del sangue raccolto nelle Unità di raccolta e trasferito alla struttura trasfusionale di riferimento;</p> <p>c) le modalità del ristoro ai donatori presentatisi per la donazione e per le indagini di idoneità;</p>
---	--	---	---	--	--	---	--	--



<p>d) Le modalità con le quali la struttura trasfusionale trasmette alle Associazioni/Federazioni la data e il tipo di donazione effettuata;</p> <p>e) l'indicazione di un numero idoneo di parcheggi, senza oneri, per i mezzi di trasporto dei donatori di sangue in occasione della donazione o dei controlli presso le strutture trasfusionali delle ASL/Aziende;</p> <p>f) l'indicazione di idonei spazi, dotati di punto luce e punto acqua, senza oneri aggiuntivi per il parcheggio dei mezzi di raccolta mobile delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue;</p> <p>g) l'indicazione di idonei spazi per le attività associative di promozione e di sensibilizzazione alla donazione.</p>	
<p>10. Le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue devono obbligatoriamente conferire tutte le unità di sangue e di emocomponenti raccolte alla struttura trasfusionale territorialmente competente.</p> <p>11. Le Aziende Sanitarie garantiscono la fornitura di tutto il materiale di consumo per l'attività di raccolta associativa e provvedono direttamente allo smaltimento del materiale a rischio biologico.</p> <p>12. Al fine di monitorare periodicamente il perseguimento dell'autosufficienza di cui al programma annuale regionale, i Servizi Trasfusionali sono tenuti trimestralmente ad inviare al competente Servizio della Direzione Politiche della Salute ed alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue i dati dell'attività associativa e delle donazioni effettuate.</p> <p>13. Le aziende Sanitarie, nell'ambito degli accordi definiti in sede locale, possono finanziare specifici progetti finalizzati a promuovere la donazione pomeridiana e festiva.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">(Autorizzazione e accreditamento)</p>
<p>1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento le Organizzazioni dei donatori volontari di sangue che gestiscono le Unità fisse e mobili di raccolta adeguano le proprie strutture ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.</p> <p>2. La Regione, previa verifica della sussistenza dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, provvede al rilascio dell'autorizzazione ed all'accreditamento delle Unità di raccolta di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 84 della L.R. 64/2012.</p> <p>3. La Regione può sospendere o revocare l'autorizzazione e l'accreditamento dell'Unità di raccolta qualora l'ispezione o le misure di controllo attuate dimostrino che tale struttura non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.</p> <p>4. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione la Regione definisce i criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi di attività delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue.</p> <p>5. E' demandata a livello locale la definizione delle modalità di integrazione tecniche e funzionali delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue con i servizi trasfusionali territorialmente competenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">(Formazione)</p>
<p>1. La Regione e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo delle buone prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.</p> <p>2. La Regione promuove il supporto, anche con eventuali risorse, per lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">(Tutela del donatore e promozione della salute)</p>



1. La legge 219/05 riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie commesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

2. A tale fine la Regione, in attuazione dei principi sanciti dalla presente convenzione, definisce specifiche modalità di collaborazione con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per favorire:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
- f) l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
- g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

Art. 9


(Copertura assicurativa)

1. Le Aziende Sanitarie stipulano, d'intesa con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo. La stipula delle polizze assicurative può essere demandata alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue autorizzate alle gestione delle unità di raccolta, con oneri a carico della Azienda Sanitaria di riferimento.

Art. 10

(Rapporti economici)

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni di donatori, in base alla presente convenzione, la Regione garantisce il rimborso dei costi delle attività associative nonché della eventuale attività di raccolta, secondo le tariffe e le modalità indicate nell'allegato "A", parte integrante della presente convenzione.
2. Per il rimborso delle attività di raccolta effettuate in forma collaborativa tra Servizi trasfusionali e Associazioni e Federazioni di donatori, si applicano le tariffe di cui all'allegato "A", parte integrante della presente convenzione.
3. Ai fini della rendicontazione delle attività associative, si intende per donatore associato anche quel donatore che effettua la prima donazione, purché sia documentata la richiesta di iscrizione alla Associazione e/o Federazione di appartenenza.
4. Le attività associative e di raccolta sono finanziate attraverso il Fondo regionale per le attività trasfusionali, secondo le modalità previste dall'art. 105 comma 4 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.
5. Per ottenere i contributi di cui al precedente comma 1, le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue debbono presentare apposita domanda al competente Servizio della Direzione Politiche della Salute entro il 28 febbraio di ogni anno. La domanda dovrà essere corredata da certificazioni redatte secondo le modalità all'uopo definite con apposito provvedimento del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute da emanarsi entro 60 giorni



dall'approvazione della presente convenzione. La Regione provvederà all'erogazione dei contributi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda corredata dell'idonea documentazione.	
6. All'atto dell'erogazione del contributo annuale il competente Servizio della Direzione Politiche della Salute provvederà a corrispondere alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue una somma pari al 65% dell'importo corrisposto nell'anno precedente, quale acconto per l'attività da svolgere nell'anno. Il conguaglio della somma dovuta verrà effettuato nell'anno successivo, secondo le modalità di cui al precedente comma 5, utilizzando le tariffe di cui alla presente convenzione, rivalutate secondo l'indice FOI dell'ISTAT relativo all'anno in cui è stata effettuata l'attività.	
7. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, articolo 8, comma 2.	
8. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori sono pagati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i.	
9. In sede regionale e/o aziendale possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza.	
1. Alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e delle Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.	<p align="center">Art. 11 (Accesso ai documenti amministrativi)</p>
1. La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2015. Ai fini degli effetti economici, le previsioni contenute nella presente convenzione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013. Le parti si impegnano a definirne il rinnovo sei mesi prima del termine di scadenza, salva la facoltà di apportarvi modificazioni in qualunque momento, per particolari esigenze che potrebbero verificarsi. 2. Le tariffe di rimborso per le attività delle Associazioni e Federazioni saranno adeguate annualmente sulla base dell'indice FOI dell'ISTAT secondo quanto espressamente previsto nell'allegato "A", parte integrante della presente convenzione.	<p align="center">Art. 12 (Durata della Convenzione)</p>
1. Le Convenzioni regionali e aziendali, stipulate ai sensi del previgente Schema tipo di convenzione regionale, restano in vigore sino alla sottoscrizione delle nuove Convenzioni regionali e aziendali stipulate ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità' della Regione Abruzzo n...../2013 del..... e nei tempi da esso previsti. 2. La contabilizzazione e l'erogazione dei rimborsi per le attività associative e di raccolta effettuate nell'anno 2012, sarà effettuata secondo le tariffe e le modalità previste dalle Convenzioni regionali e aziendali stipulate ai sensi del previgente Schema tipo di convenzione regionale.	<p align="center">Art. 13 (Norma transitoria)</p>

